

CAMERA DEI DEPUTATI N. 744

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Contributo straordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione
del diritto privato in Roma

Presentato alla Presidenza il 4 novembre 1963

ONOREVOLI COLLEGGI! — Le necessità finanziarie dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato si sono notevolmente accresciute in questi ultimi tempi, nonostante i criteri prudenziali seguiti dai suoi organi direttivi, in conseguenza delle accresciute attività, specie nel campo delle pubblicazioni e dell'inderogabile obbligo di provvedere in modo adeguato al trattamento di servizio e di quiescenza del personale.

A queste esigenze, l'Istituto doveva sopperire, prima dell'emanazione della legge 22 dicembre 1961, n. 1546, con un contributo ordinario del Governo italiano, rimasto al livello anteguerra di un milione, al quale venivano aggiunti dei contributi straordinari (per due volte concessi per il periodo di cinque anni ed una volta per due anni) di 59 milioni annui. A questi si aggiungevano circa sei milioni di contributi di altri Stati membri. In complesso le disponibilità dell'Istituto erano quindi inferiori al valore attuale del contributo originario fissato nel 1928, e poi confermato nel 1940 nella misura di un milione.

Di fronte all'opportunità di vedere più ampiamente distribuito fra gli Stati membri l'onere del finanziamento dell'Istituto, il Con-

siglio di Direzione di quest'ultimo ha sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale una proposta di emendamento dell'articolo 16 dello Statuto organico, con il quale il contributo finanziario alle spese dell'Organizzazione è reso obbligatorio, nella misura stabilita secondo alcune categorie di contributi, la cui scelta è lasciata agli Stati stessi.

Va peraltro osservato che la messa in esecuzione di questa norma statutaria esige, tuttavia, un non breve periodo di tempo, dovendo l'emendamento essere ratificato dai due terzi degli Stati membri. Si può ritenere che per il perfezionamento di dette formalità occorra ancora qualche tempo.

Allo stato attuale delle cose, si ritiene che, con la stabilizzazione del contributo ordinario nella somma annua di 40 milioni, alla quale è stato aggiunto un contributo straordinario per l'esercizio 1961-62 di 20 milioni, si è solo parzialmente provveduto alle necessità dell'Istituto. Ne consegue che l'aggiunta di un contributo straordinario rimane condizione indispensabile per l'esistenza stessa dell'Istituto, almeno sino a che l'afflusso dei contributi degli altri Stati, in conseguenza dell'obbligo statutariamente assunto, non venga a colmare la

lacuna fra il contributo ordinario e il predetto fabbisogno.

L'Istituto ha notevolmente sviluppato le sue attività, il che comporta la necessità di completare i ristretti quadri del suo personale, di assicurare a questo un trattamento adeguato al suo alto grado di specializzazione, di alimentare il fondo per il trattamento di quiescenza, di costituire delle attrezzature indi-

spensabili per una organizzazione che svolge un lavoro internazionale (impianti d'interpretazione simultanea, macchine dattilografiche elettriche), di provvedere ad una regolare edizione delle proprie pubblicazioni (*Annuario, Raccolta della giurisprudenza di diritto uniforme*).

Tenendo conto di queste esigenze è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.